

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita

I.1. Speditore Nome Indirizzo  Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.	
		I.3. Autorità centrale competente DEPARTMENT FOR ENVIRONMENT, FOOD AND RURAL AFFAIRS			
		I.4. Autorità locale competente			
I.5. Destinatario Nome Indirizzo  Codice postale Tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo  Codice postale Tel.			
I.7. Paese di origine, Codice ISO UNITED KINGDOM GB		I.8. Regione di origine, Codice		I.9. Paese di destinazione Codice ISO	
				I.10. Regione di destinazione Codice	
I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		I.12. Luogo di destinazione Deposito doganale Nome Indirizzo  Codice postale N. di riconoscimento			
		N. di riconoscimento			
I.13. Luogo de carico		I.14. Data di partenza			
I.15. Mezzo di trasporto Aereo Veicolo stradale		Nave		Vagone ferroviario Altro	
Identificazione: Riferimento documentale:		I.16. PIF di d'ingresso nell'UE			
		I.17.			
I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
I.21. Temperatura Ambiente		Refrigerato		Congelato	
I.20. Quantità		I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per: Uso tecnico					
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo Paese terzo			I.27. Per importazione/ammissione nell'UE Codice ISO		
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Peso netto Numero del lotto					

PAESE: REGNO UNITO

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

Parte II: Certificazione

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il prodotto intermedio di cui sopra è destinato ad essere importato da lui stesso o fatto transitare nell'Unione e risponde alla definizione di prodotto intermedio di cui all'allegato I, punto 35, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (<sup>1a</sup>), e in particolare che:

1) è destinato alla fabbricazione di:

- (<sup>2</sup>) [- medicinali,]
- (<sup>2</sup>) e/o [- medicinali veterinari,]
- (<sup>2</sup>) e/o [- dispositivi medici per scopi medici e veterinari,]
- (<sup>2</sup>) e/o [- dispositivi medici impiantabili attivi,]
- (<sup>2</sup>) e/o [- dispositivi medico-diagnostici in vitro per scopi medici e veterinari,]
- (<sup>2</sup>) e/o [- reagenti di laboratorio,]
- (<sup>2</sup>) e/o [- prodotti cosmetici,]

2) le fasi di progettazione, trasformazione e fabbricazione sono state eseguite in modo da qualificare il materiale direttamente o quale componente di un prodotto destinato a tale scopo, eccetto per il fatto che, al fine di essere idoneo all'immissione sul mercato o alla messa in servizio quale medicinale, medicinale veterinario, dispositivo medico per scopi medici o veterinari, dispositivo medico impiantabile attivo, dispositivo medico-diagnostico in vitro per scopi medici o veterinari o prodotto cosmetico secondo la normativa dell'Unione (<sup>1b</sup>) applicabile a detti prodotti o quale reagente di laboratorio, richiede ulteriore fabbricazione o trasformazione, ad esempio miscelazione, rivestimento, assemblaggio o imballaggio;

3) è stato ottenuto da:

- (<sup>2</sup>) [- materiali che possono derivare da animali sottoposti a trattamenti illeciti come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE del Consiglio (<sup>2a</sup>) o all'articolo 2, lettera b), della direttiva 96/23/CE del Consiglio (<sup>2b</sup>);]
- (<sup>2</sup>) e/o [- carcasse e parti di animali macellati oppure, nel caso della selvaggina, corpi o parti di animali uccisi idonei al consumo umano in conformità della normativa dell'Unione, ma non destinati al consumo umano per motivi commerciali;]
- (<sup>2</sup>) e/o [- carcasse e parti seguenti derivanti da animali macellati in un macello e ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano dopo un'ispezione ante mortem o corpi e parti seguenti di animali da selvaggina uccisi per il consumo umano nel rispetto della normativa dell'Unione:
  - i) carcasse o corpi e parti di animali dichiarati non idonei al consumo umano conformemente alla normativa dell'Unione, ma che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
  - ii) teste di pollame;
  - iii) pelli, inclusi ritagli e frammenti, corna e zampe, incluse le falangi e le ossa carpiche e metacarpiche e le ossa tarsiche e metatarsiche, di animali diversi dai ruminanti;
  - iv) setole di suini;
  - v) piume;]

PAESE: REGNO UNITO

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	(2) e/o	[- sangue di animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso il sangue, ottenuto da animali diversi dai ruminanti macellati in un macello dopo essere stati ritenuti atti alla macellazione per il consumo umano in seguito a un'ispezione ante mortem nel rispetto della normativa dell'Unione;]	
(2) e/o	[- sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli, le ossa sgrassate e i fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;]		
(2) e/o	[- prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o animale;]		
(2) e/o	[- alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non determinano rischi per la salute pubblica o degli animali;]		
(2) e/o	[- sangue, placenta, lana, piume, peli, corna, frammenti di zoccoli e latte crudo derivanti da animali vivi che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;]		
(2) e/o	[- animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;]		
(2) e/o	[- sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano;]		
(2) e/o	[- i materiali seguenti provenienti da animali che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali materiali:  i) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi con tessuti molli o carni;  ii) i seguenti prodotti derivati da animali terrestri:  — sottoprodotti dei centri di incubazione;  — uova;  — sottoprodotti delle uova, compresi i gusci d'uovo;  iii) pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali;]		
(2) e/o	[- sottoprodotti di origine animale ottenuti da invertebrati acquatici e terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;]		
(2) e/o	[- animali e loro parti degli ordini <i>Rodentia</i> e <i>Lagomorpha</i> , eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g), del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		
(2) e/o	[- prodotti ottenuti o generati da:  — animali acquatici e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano sintomi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;  — invertebrati acquatici o terrestri diversi dalle specie patogene per l'uomo o per gli animali;  — animali e loro parti degli ordini <i>Rodentia</i> e <i>Lagomorpha</i> , eccetto i materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera a), punti iii), iv) e v), e di categoria 2 di cui all'articolo 9, lettere da a) a g) del regolamento (CE) n. 1069/2009;]		

**PAESE: REGNO UNITO**

II. Informazioni sanitarie

II.a. N. di riferimento del certificato

II.b.

- (<sup>2</sup>) e/o [- animali e parti di animali, diversi da quelli di cui all'articolo 8 o all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009,
- i) che non sono stati macellati o abbattuti per il consumo umano, inclusi gli animali abbattuti a fini di controllo delle malattie;
  - ii) feti;
  - iii) ovociti, embrioni e sperma non destinati alla riproduzione; e
  - iv) pollame morto nell'uovo;]

(<sup>2</sup>) e/o [- sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 e 3;]

4) sul suo imballaggio esterno figura l'etichetta "DESTINATO UNICAMENTE A MEDICINALI/MEDICINALI VETERINARI/DISPOSITIVI MEDICI PER SCOPI MEDICI E VETERINARI/DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI/DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO PER SCOPI MEDICI E VETERINARI/REAGENTI DI LABORATORIO/PRODOTTI COSMETICI" e non è destinato ad altri usi in nessun momento all'interno dell'Unione europea;

5) la partita è trasportata direttamente al luogo di destinazione nell'Unione europea, come indicato al punto I.12. della presente dichiarazione, ossia:

    - (<sup>2</sup>) [ad uno stabilimento o impianto di fabbricazione di medicinali, medicinali veterinari, dispositivi medici per scopi medici e veterinari, dispositivi medici impiantabili attivi, dispositivi medico-diagnostici in vitro per scopi medici e veterinari, reagenti di laboratorio o prodotti cosmetici, registrato a norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009],
    - (<sup>2</sup>) o [ad uno stabilimento o impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1069/2009, dal quale saranno solo spediti ad uno stabilimento o impianto indicato al trattino precedente di questo punto.]

**Note**

- Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) conformemente alla decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).
  - Casella I.25.: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.
- (<sup>1a</sup>) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.
- (<sup>1b</sup>) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1), direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67), direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1) e direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1), regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59), a seconda del caso.
- (<sup>2</sup>) Cancellare le voci non pertinenti.
- (<sup>2a</sup>) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.
- (<sup>2b</sup>) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

**Importatore**

Nome e cognome (in stampatello):

Indirizzo:

Data:

Firma: